Allegato 1)

alla determinazione n. \_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 2222 E SEGUENTI CODICE CIVILE

**OGGETTO**: Incarico individuale di prestazione d'opera di natura professionale autonoma al fine di svolgere le funzioni di Portavoce del Presidente della Provincia ai sensi dell’art. 7 legge n. 150/2000. Modifica decreto n. 22/2024

L’anno 2024, il giorno del mese di settembre nella sede della Provincia di Ancona.

TRA

PROVINCIA DI ANCONA, Codice Fiscale n. 00369930425 – nella persona del Dirigente Fabrizio Basso nato a Sant’Elpidio a Mare (FM) il 18/01/1961 il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Dirigente Settore I della Provincia di Ancona con sede in Strada di Passo Varano 19/A, domiciliato per la carica presso la sede di detta Provincia, avente facoltà di stipulare contratti che abbiano ad oggetto materie di competenza del Settore, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali T.U.E.L.;

E

Dott. ANDREA ZACCARELLI nato in Ancona il 27/02/1970 e ivi residente in Via Martiri della Resistenza n. 36/A, C.F. ZCCNDR70B27A271L - P.I. 02962040420 (di seguito denominato “incaricato”)

SI CONVIENE E SI STIPULA

Premesso che:

* con decreto del Presidente n. /2024 e determinazione n. del /2024 è stato modificato l’incarico professionale esterno per lo svolgimento i compiti di portavoce del Presidente, ai sensi dell'art. 7 della legge n.150/2000, conferito con decreto n. 22/2024 e determinazione dirigenziale n. 205 del 19/02/2024, al giornalista Andrea Zaccarelli, Iscritto all’Ordine dei giornalisti professionisti delle Marche;
* che con si è stabilito in particolare quanto segue:

1. Di approvare lo schema del contratto rimodulato di prestazione d'opera per il conferimento dell’incarico professionale di portavoce al giornalista Andrea Zaccarelli, iscritto all’Ordine dei Giornalisti - Marche;
2. Di stabilire che l’incarico avrà decorrenza dalla stipula del relativo contratto fino alla fine del mandato politico del Presidente Daniele Carnevali per un compenso mensile pari ad € 1.250,00 oltre oneri di legge previdenziali e fiscali; il compenso non è soggetto a ritenuta d’acconto né a IVA in quanto l’incaricato è in regime forfettario, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge n. 190/2014 e ss.mm.ii;

# Articolo 1 – incarico e soggetti contraenti

1. La Provincia di Ancona conferisce al Dott. Andrea Zaccarelli un incarico individuale di prestazione d'opera di natura professionale autonoma quale portavoce del Presidente della Provincia di Ancona, per lo svolgimento delle attività indicate al successivo art. 3.

# Articolo 2 – Condizioni Generali

1. L'incaricato si impegna ad eseguire personalmente le prestazioni oggetto del presente contratto.
2. Il committente provvede alla verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'incaricato e fornisce allo stesso dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

# Articolo 3 – Oggetto del contratto

1. Con la stipula del presente contratto, l'incaricato si impegna a svolgere le funzioni di portavoce del presidente della Provincia di Ancona ai sensi dell'art. 7 legge n. 150/2000 e ss.mm.ii. e precisamente:
   * Contatti con la stampa;
   * Redazione di comunicati stampa;
   * Organizzazione di interviste con i media: quotidiani regionali cartacei, giornali online del territorio, radio e tv;
   * Organizzazione e moderazione di conferenze stampa;
   * Scatti fotografici a completamento delle iniziative o informazioni da veicolare;
   * Curare, con la comunicazione, sia la parte istituzionale del Presidente sia la parte di promozione.

# Articolo 4 – Natura del contratto

1. L'incarico viene conferito ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del codice civile. Esso riveste natura strettamente professionale di lavoro autonomo, senza vincolo di subordinazione, di orario e di modalità, fatte salve le condizioni direttamente correlate alle funzioni da svolgere ed esclude, di conseguenza, ogni connotazione di lavoro subordinato, secondo le istruzioni impartite dal Presidente della Provincia.
2. Le prestazioni di cui all'art. 3) sono svolte in piena autonomia organizzativa ed operativa dall'incaricato che decide tempi e modalità per il compimento dell'opera.
3. Rappresenta clausola essenziale dell'incarico lo svolgimento del servizio con la massima cura, rispettando gli obblighi imposti dalla legge n.150/2000, in particolare il divieto di cui all’art. 7, comma 1.

# Articolo 5 – Modalità di esecuzione dell'incarico

1. Le prestazioni richieste nel presente contratto, in quanto contratto di opera intellettuale sono infungibili e rigorosamente personali. Al professionista incaricato, pertanto è fatto divieto assoluto di cedere ad altri, in tutto o in parte l'esecuzione delle prestazioni oggetto del disciplinare. Il professionista, nell'espletamento dell'incarico è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, e di ogni altra norma vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico con particolare riguardo alla legge n. 150/2000 e a ogni altra; l'incaricato si impegna a non esercitare nel periodo temporale per cui il presente contratto è stipulato, attività giornalistica nei settori radiotelevisivo, della stampa e delle relazioni pubbliche.
2. Il professionista incarica deve eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dal Presidente.
3. L'incarico sarà svolto sotto la direzione del Presidente, che si riserva in qualsiasi momento l'insindacabile facoltà di impartire istruzioni e direttive che il professionista, con la sottoscrizione del presente disciplinare, si impegna a rispettare. Il professionista incaricato è tenuto a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite a richiesta del Presidente.
4. L'Amministrazione si impegna a fornire al professionista incaricato gli atti, i dati e le informazioni necessari ed attinenti allo svolgimento dell'incarico medesimo.
5. L'inosservanza di dette prescrizioni costituisce inadempienza contrattuale e può comportare la risoluzione del contratto.

# Articolo 6 – Riservatezza e diritti sui materiali

1. Nello svolgimento delle attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell’incarico, l’incaricato venisse a conoscenza.
2. L’incaricato espressamente rinuncia fin d’ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.

# Articolo 7 – Durata

1. La durata dell'incarico decorre dal 01/09/2024 fino alla data di cessazione del mandato di Presidente della Provincia del Dott. Daniele Carnevali. È escluso il rinnovo tacito.

# Articolo 8 – Compenso

1. L'indennità prevista all'incaricato per l'esecuzione di tutte le attività oggetto del presente contratto è stabilita ed accettata in € 1.250,00, lordi mensili oltre oneri di legge previdenziali e fiscali, comprensivi di tutti gli oneri e di tutte le spese sostenute dall'incaricato per l'espletamento della prestazione.
2. Le spettanze del professionista saranno corrisposte mensilmente previa presentazione di regolare fattura e attestazione di regolare esecuzione dell'attività da parte del Presidente, subordinatamente all'osservanza di quanto previsto dall'art. 5 del presente disciplinare.
3. Eventuali spese per trasferte fuori provincia e fuori regione saranno valutate di volta in volta.

# Articolo 9 – Violazione delle norme contrattuali, risoluzione del contratto e penalità

1. La mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto costituisce inadempimento contrattuale e presupposto per la risoluzione del contratto. In tal caso l’Amministrazione provinciale si riserva la facoltà di dichiararsi libera da ogni impegno verso l’incaricato inadempiente, comunicando l’intervenuta risoluzione del contratto – impregiudicato l’avvio di azione di risarcimento danni – senza che questi possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione stessa.
2. Il contratto può essere risolto, con provvedimento motivato della Provincia, anche in caso di gravi ed ingiustificati ritardi imputabili all’incaricato nell’esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto, o in ogni caso di grave inadempimento alle obbligazioni previste nello stesso atto, fatto salvo il diritto della Provincia al risarcimento di eventuali danni.
3. In caso di inadempimento contrattuale la Provincia si riserva comunque la facoltà di non procedere alla liquidazione dei compensi maturati sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione ai quali si è verificato il non corretto adempimento.
4. L'incaricato risponde in proprio e risarcirà eventuali danni arrecati a terzi per sua colpa e/o negligenza a termini dell'art. 2043 c.c.

# Articolo 10 – Recesso

1. La Provincia può recedere dal contratto in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. In tal caso l’incaricato ha diritto di ottenere il corrispettivo per l’attività svolta fino a quel momento.

# Articolo 11 – Incompatibilità

1. L’incaricato dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di incompatibilità prevista al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
2. L’incaricato dichiara, inoltre, di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti d’interesse con il committente e si impegna, comunque, a segnalare tempestivamente l’eventuale insorgere di cause di conflitto di interesse.
3. L'incaricato dichiara di aver ricevuto e di essere a conoscenza del codice di comportamento dei pubblici dipendenti ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i. e del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Ancona.

# Articolo 12 – Nomina a responsabile esterno trattamento dati personali

1. Ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Generale Protezione Dati GDPR (UE) n. 2016/679 l’incaricato con il presente contratto è nominato responsabile esterno per il trattamento dati personali. A tal fine l’incaricato dovrà:

* mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato;
* conservare dei registri delle proprie attività di trattamento, al fine di essere in grado di fornire le informazioni incluse in tali registri alle autorità di controllo, su loro richiesta;
* garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione dell’incarico;
* trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
* garantire la sicurezza dei dati personali attuando le misure di sicurezza idonee così come previste dall’art. 32 del GDPR;
* attenersi a quanto disciplinato nell’articolo 85 del GDPR in merito al trattamento dati e libertà d’espressione e di informazione, e del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. al Titolo XII - Giornalismo, libertà di informazione e di espressione (articoli dal 136 al 139);
* su richiesta del titolare del trattamento, restituire o distruggere i dati personali al termine dell’accordo, salvo quanto diversamente richiesto dalla legge dell’Unione o dello Stato italiano;
* fornire al titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare la conformità con il GDPR;
* consentire che il titolare, come imposto dalla normativa, effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni;
* informare immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un’istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell’Unione, relative alla protezione dei dati.

# Articolo 13 – Registrazione

1. Le parti dichiarano che richiederanno l'eventuale registrazione del presente contratto solo in caso d'uso a norma dell'art. 10 parte II° della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

# Articolo 14 – Spese contrattuali

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa o eccettuata, sono a carico dell'incaricato.

# Articolo 15 – Foro competente

1. Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere per la concreta attuazione del presente contratto si intende riconosciuta la competenza del Foro di Ancona.

Per la Provincia di Ancona

L'Incaricato

Il Dirigente del I Settore

Dott. Fabrizio Basso

Per accettazione, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, delle clausole vessatorie stabilite agli artt.:

-art. 9 violazione delle norme contrattuali, risoluzione del contratto e penalità

-art. 14 spese contrattuali

-art. 15 foro competente

L’Incaricato